



BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A BENEFICIO DI PRIVATI PER INTERVENTI DI BONIFICA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO - L.R. 22/2005

Art. 1 – Finalità

- La Regione Autonoma della Sardegna, con la Delibera della Giunta Regionale n. 66/29 del 23/12/2015 ha approvato il Piano Regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. della Legge 257/92 e del D.P.R. 8.8.1994;

- con Deliberazioni n. 59/86 del 27.11.2020 e n. 50/22 del 28/12/2021 relative al programma degli interventi di cui alla L.R. n. 22/2005 recanti "Norme per l'approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", la Giunta Regionale ha destinato alle Province le somme per la concessione di contributi ai privati cittadini per la rimozione di manufatti contenenti amianto e alla Provincia di Oristano sono state assegnate per le annualità 2020 e 2021;

- che con la succitata Deliberazione n. 50/22 del 28/12/2021 è disposto che *"La Città metropolitana di Cagliari e le Amministrazioni provinciali potranno incrementare la dotazione finanziaria di cui alla predetta tabella con le somme derivanti dalle eventuali economie, realizzate in relazione a bandi precedentemente espletati, e a seguito della chiusura della rendicontazione degli interventi finanziati o con le risorse derivanti da precedenti trasferimenti in relazione ai quali non siano ancora state espletate le procedure di evidenza pubblica"*;

Il presente bando disciplina le procedure dirette alla concessione ed erogazione di un contributo a beneficio di privati cittadini che intendano effettuare interventi di bonifica da amianto, nei propri immobili, situati sul territorio della Provincia di Oristano. I fondi a disposizione dell'Amministrazione Provinciale di Oristano ammontano a € 430.846,00 relativi al finanziamento del 2021 che andranno a sommarsi alle economie dei precedenti confluiti in Avanzo Vincolato, per un totale di € 2.105.603,90 a cui si aggiungeranno le economie che scaturiranno a competenza del corrente anno.

Art. 2 -Soggetti beneficiari

- Possono accedere al contributo i proprietari di un immobile sito nel territorio della Provincia di Oristano, in regola con le disposizioni e autorizzazioni urbanistico-edilizie necessarie alla realizzazione dell'intervento.
- Possono presentare domanda di finanziamento anche coloro che abbiano la sola disponibilità di un immobile (locatari, comodatari, usufruttuari, ecc.) sito nel territorio della Provincia di Oristano; in tale ipotesi, restando valide le condizioni di cui sopra in merito alle autorizzazioni urbanistico-edilizie, il richiedente dovrà allegare alla domanda, a pena l'inammissibilità della stessa, l'assenso dei proprietari per l'esecuzione delle opere (in caso di comproprietà).

- Nel caso in cui l'immobile risulti appartenere a più proprietari o nel caso di multiproprietà, di proprietà indivise etc., per il singolo intervento **verrà assegnato un unico contributo**; i comproprietari, in sede di presentazione dell'istanza, dovranno individuare l'intestatario della stessa che sarà l'unico beneficiario del contributo.
- I contributi sono destinati a edifici o strutture residenziali e loro pertinenza ma anche a negozi, piccole attività commerciali e artigianali, ecc. e a tutti gli edifici di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 101/2003, Allegato A, Categoria 2.

Arti. 3 -Spese ammissibili e interventi esclusi

Sono esclusi dal finanziamento:

- gli interventi per i quali sia stata presentata istanza nei bandi precedenti che non abbiano presentato formale rinuncia.
- gli interventi di ripristino, realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera;
- gli interventi realizzati antecedentemente la data del 01.03.2021;
- gli interventi che abbiano ricevuto o abbiano in itinere altri finanziamenti e incentivi, sia statali che regionali, per i medesimi interventi di bonifica da amianto (interventi previsti ex art. 16-bis del TUIR Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici).

Nell'ambito del contributo erogato verranno considerate ammissibili le spese sostenute per:

- progettazione (esclusivamente per l'intervento di rimozione o bonifica dell'amianto) e predisposizione del Piano di lavoro da presentare alla ASL (ex art. 256 del D. Lgs. 81/2008);
- predisposizione del cantiere di lavoro (ponteggio e sicurezza), esclusivamente per la durata necessaria ad effettuare gli interventi di rimozione o bonifica dell'amianto;
- attività di bonifica dei manufatti contenenti amianto (quali ad esempio coperture, tettoie, lastre, pannelli per coibentazione, tubazioni, tegole, canne, serbatoi, ecc.);
- trasporto e conferimento presso impianto autorizzato;
- operazioni di recupero tramite processo di inertizzazione presso impianto autorizzato;
- smaltimento presso discarica autorizzata.
- Interventi di ripristino di cui al successivo art. 4 comma 3.

Si precisa che saranno riconosciute ammissibili le spese sostenute per la rimozione di materiali contenenti amianto per le operazioni di trasporto e di conferimento ad impianto autorizzato eseguite esclusivamente, da Ditte autorizzate, iscritte all'Albo Gestori Ambientali alla categoria 10 A e B per le operazioni di rimozione e alla categoria 5 per il trasporto.

Nell'ambito di interventi di ristrutturazione edilizia, esclusi dal presente beneficio, è ammesso il subappalto, per i lavori di rimozione trasporto e smaltimento dei manufatti contenenti amianto, purché effettuato a ditte autorizzate come sopra precisato.

Gli interventi di bonifica ammessi a beneficiare dei contributi dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di comunicazione di ammissione al contributo provinciale.

Art. 4 - Contributo previsto

- Il contributo massimo erogabile è pari a **€ 15.000,00 (euro quindicimila)**, oneri fiscali compresi. I contributi per la bonifica dei manufatti contenenti amianto dagli edifici sono assegnati per un importo **pari al 60% (sessanta per cento)** delle spese ammissibili calcolate adottando i massimali di seguito riportati.
- Sono ammesse al contributo di cui all'art. 7, comma 2, della L.R. n. 22 del 16/12/2005, con decorrenza della programmazione 2021, le spese per gli interventi di ripristino o realizzazione di manufatti sostitutivi e loro messa in opera a seguito della rimozione dell'amianto, nella misura massima del 30% delle spese sostenute e documentate per le attività di bonifica, trasporto e smaltimento dell'amianto in discariche autorizzate, **a condizione che i lavori di ripristino e ricostruzione siano realizzati nel rispetto dei criteri ambientali di cui all'allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 46/69 del 25/11/2021 e al presente bando.** Deve comunque intendersi da rispettare il massimale di € 15.000,00.
- L'ammontare del singolo contributo andrà determinato applicando i seguenti massimali di riferimento in ragione dei quantitativi dei manufatti in amianto presenti nell'edificio da bonificare:

Tipologia	Costi
Smontaggio e rimozione manufatti in amianto in matrice compatta	19,50 €/m² (per coperture, pannelli, etc.)
	1,35 €/kg (per tubazioni, serbatoi, etc.) * * nel caso di uno o più serbatoi con volumetrie inferiori a 500 litri, l'importo relativo agli oneri di bonifica viene assunto pari a 200,00 € per il primo serbatoio e 100,00 € per i successivi.
Incapsulamento e certificazione avvenuta bonifica	9,00 €/m² (per coperture)
Smontaggio e rimozione manufatti in amianto in matrice friabile	1,35 €/kg (per tubazioni, serbatoi, etc.) * * le operazioni di bonifica di MCA in matrice friabile verranno computate con riferimento al peso del manufatto. Sono esclusi gli oneri della sicurezza, da computarsi a parte.
Trasporto ad impianto autorizzato	0,35 €/kg
Conferimento presso impianto autorizzato	0,30 €/kg (per MCA in matrice compatta) 1,35 €/kg (per MCA in matrice friabile)
Oneri della sicurezza da computarsi esclusivamente per la bonifica di materiali contenenti amianto in matrice friabile (allestimento area confinata, installazione unità decontaminazione, collaudo area	100 €/m³ (riguardo la dimensione dell'area confinata da evincersi in modo chiaro dal piano di lavoro)

confinata, monitoraggi e analisi MOCF, monitoraggi e analisi SEM, smobilizzo cantiere)	
Ponteggio e sicurezza (<i>esclusivamente per i giorni effettivi in cui viene effettuata la bonifica</i>)	22,90 €/m² (proiezione verticale di facciata)
Progettazione e predisposizione piano di lavoro	€ 800,00

N.B. Le spese relative al ponteggio e alla predisposizione del piano di lavoro dovranno essere dettagliate e proporzionate ai costi della bonifica, considerata quest'ultima intervento prioritario dalle direttive della deliberazione n. 32/5 del 04/06/2008 e dal presente bando.

L'entità del contributo da erogarsi verrà determinato sulla base del preventivo da trasmettersi all'Amministrazione provinciale da parte dei richiedenti.

Ai sensi dell'art. 15, comma 15 lett. b) della L.R. 30 giugno 2011, n. 12, il contributo erogato dall'Amministrazione provinciale andrà a coprire prioritariamente i costi per la rimozione, l'incapsulamento, il trasporto e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto.

Qualora risultassero delle somme residue, le spese per la progettazione, redazione del piano di lavoro, spese di cantiere, di ponteggio, di analisi e sicurezza (sostenute e documentate), potranno essere poste a carico del contributo erogato nella misura massima del 30% dei costi sostenuti per la rimozione, l'incapsulamento, il trasporto e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto.

Art. 5 -Modalità di inserimento della domanda

Il Bando sarà pubblicato sul sito Internet della Provincia di Oristano all'indirizzo <https://www.provincia.or.it/>;

L'istanza di finanziamento dovrà essere compilata in tutte le sue parti nella piattaforma on-line della Provincia di Oristano, dal soggetto richiedente o, in alternativa, da un tecnico da esso incaricato e dovrà essere trasmessa entro il 31/01/2023. L'accesso al portale potrà essere eseguito esclusivamente attraverso lo SPID.

Si specifica che andrà presentata una domanda di ammissione a finanziamento per ogni immobile oggetto di bonifica.

Art. 6 -Documentazione da inserire nell'istanza

La domanda (Allegato 1) dovrà essere compilata in tutte le sue parti direttamente attraverso la piattaforma on-line della Provincia di Oristano e alla stessa dovranno essere allegati, pena l'inammissibilità, le seguenti dichiarazioni:

- 1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 2), sottoscritta dal richiedente e attestante la titolarità del diritto di proprietà o la disponibilità del bene (locatario, comodatario, usufruttuario, ecc.). In quest'ultimo caso e in caso di più proprietari il richiedente allegnerà l'assenso della proprietà, in originale, all'esecuzione delle opere; in caso di condominio, copia del verbale dell'assemblea condominiale approvante l'esecuzione dei lavori e contenente l'elenco dei proprietari che costituiscono il condominio. Qualora la domanda sia sottoscritta dall'Amministratore Condominiale o da legale rappresentante della proprietà, la stessa dovrà comprendere la dichiarazione attestante tale qualifica;

- 2) impegno a presentare le autorizzazioni urbanistico-edilizie, se necessarie, per l'intervento;
- 3) dichiarazione di impegno ad ultimare gli interventi finanziati entro 12 (dodici) mesi dalla pubblicazione della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento.
- 4) dichiarazione di non aver ricevuto altri finanziamenti, incentivi, contributi comunitari, statali o regionali per il medesimo intervento; **si precisa a tal fine che la detrazione d'imposta è riconducibile agli strumenti di incentivazione attivati dallo Stato e, di conseguenza, non è cumulabile con eventuali altre forme di sostegno riconosciute, per i medesimi interventi.**
- 5) scheda di autonotifica (Allegato 3), redatta da un tecnico qualificato che dovrà essere compilata in duplice copia e consegnata al Servizio SPRESAL della ASL competente per territorio che dovrà procedere alla restituzione al dichiarante di una copia vidimata.
Nella scheda si dovrà specificare se il materiale contenga amianto friabile o compatto, se il sito sia accessibile o non accessibile, se sia confinato o non confinato, se abbia un utilizzo pubblico o non pubblico.

Per tecnico qualificato si intende Ingegnere, Architetto, Geometra, Perito Edile, Laureato in "Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" o in possesso di titolo equipollente, iscritto al relativo Albo, o tecnico con patentino regionale per l'amianto, o responsabile tecnico come definito nella Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 48/4 del 09.09.2008.
- 6) preventivo di spesa (Allegato 4), redatto da Ditta specializzata iscritta alla categoria 10 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali o asseverato da tecnico abilitato, relativo alle opere da eseguirsi e suddiviso in voci distinte, dalle quali si possano evincere gli importi unitari, parziali e complessivi dell'intervento oggetto di richiesta;
- 7) idonea documentazione fotografica a colori recante tutti i fronti dell'edificio interessato, in formato digitale, attestante lo stato di fatto dei luoghi alla data della domanda e che consenta sia una visione di dettaglio dello stato di conservazione del manufatto in oggetto che una visione d'insieme del sito di ubicazione; le immagini dovranno essere caricate nella piattaforma in formato PDF;
- 8) estratto di mappa catastale con indicazione dell'ubicazione del manufatto; nell'ipotesi di edifici censiti al Catasto Urbano dovranno essere indicati anche la via ed il numero civico oltre al foglio e numero di mappa. Nel caso di immobili censiti al Catasto Terreni oltre alla planimetria catastale con numero e foglio di mappa deve essere allegata una copia di planimetria in scala 1:25.000 o scala 1:10.000 con indicazione dell'immobile interessato;
- 9) eventuale corografia da presentare ove fossero presenti recettori sensibili (asili, scuole, parchi-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziali, edifici di culto, strutture sportive), in cui dovrà essere indicata la distanza dell'edificio;
- 10) eventuale dichiarazione attestante l'impegno alla posa in opera di dispositivi per l'utilizzo di tecnologie alternative ai fini del risparmio energetico, quali gli impianti solari e fotovoltaici, contestualmente alla rimozione delle coperture in cemento-amianto.

Art. 7 – Istruttoria delle domande presentate

La Provincia di Oristano provvederà all'istruttoria delle istanze presentate e dei relativi allegati e valuterà l'ammissibilità degli interventi proposti attraverso la costituzione di una Commissione appositamente nominata.

La Commissione eserciterà, se necessario, il diritto di chiedere integrazioni e rettifiche della documentazione presentata, a migliore illustrazione delle proposte pervenute e/o della documentazione amministrativa allegata, che dovranno pervenire entro i termini e secondo le modalità richieste.

La richiesta d'integrazione o rettifica della documentazione interromperà la procedura di valutazione della domanda fino a quando non perverranno i documenti richiesti o andranno a scadenza i tempi concessi.

La valutazione delle domande ammesse si concluderà con la predisposizione, da parte della commissione, di una graduatoria degli interventi finanziati che verrà pubblicata sul sito Internet della Provincia di Oristano.

Art. 8 – Criteri per la determinazione delle graduatorie

L'assegnazione dei contributi avverrà a condizione che le soluzioni proposte siano conformi alla normativa urbanistica, edilizia e igienico sanitaria.

La graduatoria delle domande ammissibili al contributo sarà determinata sulla base della somma dei punteggi attribuiti alle classi di criteri di differenziazione, di seguito elencati in ordine di importanza:

- a) classe di rischio individuata dalle Aziende Sanitarie Locali secondo le procedure dettate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- b) minore distanza dell'edificio da "recettori sensibili": asili, scuole, parchi-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziali, edifici di culto, strutture sportive;
- c) sostituzione di coperture in cemento-amianto contestualmente alla posa in opera di dispositivi per l'utilizzo di tecnologie alternative ai fini del risparmio energetico, quali gli impianti solari e fotovoltaici;

I criteri per l'attribuzione dei punteggi per ogni singolo intervento sono riportati nella seguente griglia:

Criteri		Punteggio
A	Classe di rischio (*) individuata dalla ASL o da tecnico qualificato sulla base della scheda di autonotifica	Classe 1 = 15 punti Classe 2 = 14 punti Classe 3 = 13 punti Classe 4 = 12 punti Classe 5 = 11 punti
B	Minore distanza (d) del manufatto da "recettori sensibili": asili, scuole, parchi-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziali, edifici di culto, strutture sportive	(d <= 50 m) = 10 punti (50 < d <=200) = 5 punti (d > 200 m) = 0 punti
C	Sostituzione di coperture in cemento-amianto contestualmente alla posa in opera di dispositivi per l'utilizzo di tecnologie alternative ai fini del risparmio energetico, quali gli impianti solari e fotovoltaici	Si = 2 punti No = 0 punti
(*) Le 5 classi di priorità/rischio sono state individuate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio n. 101 del 18.03.2003 – vedi linee guida RAS approvate con DGR 32/5 del 04.06.2008		

Il punteggio massimo attribuibile per ogni intervento è pari a 27.

In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda (numero di protocollo).

Art. 9 - Erogazione del contributo

L'attribuzione dei contributi avverrà sulla base della graduatoria, costruita secondo le modalità di cui al precedente articolo, fino all'esaurimento della somma complessiva messa a disposizione della Provincia di Oristano per la bonifica e lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto negli edifici privati.

I contributi verranno erogati, in un'unica soluzione, a seguito dell'inserimento sul portale della seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di fine lavori da parte del richiedente, controfirmata dal Direttore dei Lavori, in cui si attesti l'avvenuta esecuzione dei lavori di rimozione e smaltimento del cemento – amianto a perfetta regola d'arte, in conformità al Piano di lavoro presentato e in regola con le disposizioni e le autorizzazioni urbanistico-edilizie necessarie alla realizzazione dell'intervento.
- 2) Fatture quietanzate con bonifici ordinari relative alle spese sostenute per gli interventi di rimozione, bonifica, trasporto e recupero o smaltimento, emesse da imprese che rispettano i requisiti indicati all'art. 12, comma 4, della L. 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
- 3) Bonifici ordinari relativi ai pagamenti delle fatture delle spese ammesse; **si precisa che non saranno presi in considerazione (pena esclusione dal contributo) i bonifici che danno diritto ad agevolazioni fiscali non compatibili con il presente bando con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986);**
- 4) certificato di conferimento in impianto di recupero o smaltimento in discarica autorizzata, ovvero quarta copia del formulario di trasporto del rifiuto, attestante l'avvenuto corretto conferimento dei rifiuti contenenti amianto, con chiara indicazione dell'indirizzo dell'edificio di provenienza, del peso e/o dei metri quadri conferiti;
- 5) copia del provvedimento autorizzativo, se richiesto, rilasciato dal Comune in cui ricade l'immobile oggetto di intervento;
- 6) Piano di Lavoro, ex art. 256, comma 2, D. Lgs. 81/2008, convalidato dalla ASL, che dovrà prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nonché la protezione dell'ambiente esterno. Tale piano dovrà essere redatto da Ditta specializzata iscritta alla categoria 10 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e dovrà essere inviato al competente organo di vigilanza (Azienda Sanitaria Locale) nel rispetto dei termini e dei disposti contenuti nella normativa vigente in materia;
- 7) copia della notifica inviata all'Organo di vigilanza competente per territorio, secondo l'art. 250 del D. Lgs. n. 81/08;
- 8) idonea documentazione fotografica a colori recante tutti i fronti dell'edificio interessato, in formato digitale (PDF), attestante la nuova situazione a seguito della bonifica;
- 9) in caso di rimozione delle coperture in cemento amianto contestualmente alla posa in opera di dispositivi per l'utilizzo di tecnologie alternative ai fini del risparmio energetico, quali impianti solari e fotovoltaici, documentazione fotografica che dimostri l'effettiva installazione dell'impianto.
- 10) Codice IBAN intestato al richiedente. *N.B. il contributo non verrà erogato in caso di discordanza tra richiedente e intestatario del conto.*

Le fatture presentate a seguito della liquidazione del contributo non saranno prese in considerazione, anche se relative a spese ammissibili.

Art. 10 - Ispezioni e controlli

È fatta salva la facoltà della Provincia di Oristano di procedere, prima dell'erogazione del contributo, alla verifica sulla regolare esecuzione delle opere. A tal fine possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera al fine di verificare lo stato di attuazione del Piano di lavoro e verifiche tecniche successive alla realizzazione dell'intervento. Qualora tra le voci di costo per l'esecuzione dell'intervento venga computata la posa di un ponteggio in luogo dell'utilizzo di una piattaforma mobile, l'Amministrazione provinciale si riserva di procedere ad un sopralluogo al fine di verificare la regolarità dell'intervento rispetto a quanto dichiarato.

Per rendere possibile la programmazione dei sopralluoghi, la data di inizio lavori dovrà essere comunicata alla Provincia almeno 10 giorni prima dell'effettivo avvio.

Art. 11 - Tempistica degli interventi

Gli interventi finanziati dovranno essere ultimati entro 12 (dodici) mesi dalla data della pubblicazione della graduatoria nella quale saranno evidenziati gli interventi ammessi e finanziati e quelli ammessi e non finanziati sulla base della disponibilità finanziaria.

Saranno prese in considerazione richieste di proroga solo in caso di interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica che dovranno essere presentate almeno 15 giorni prima della scadenza del termine di cui sopra.

Art. 12 - Riduzione, decadenza, revoca del contributo

Eventuali variazioni in aumento del costo indicato nel preventivo di spesa degli interventi non incideranno sull'ammontare del contributo riconosciuto.

In caso di diminuzione delle spese effettivamente sostenute il contributo riconosciuto sarà ridotto in misura proporzionale.

Si procederà, altresì, alla revoca del contributo e al recupero di quanto eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali calcolati a far data dall'erogazione dei benefici, qualora vengano riscontrate le seguenti situazioni:

- falsa dichiarazione in merito allo stato dei luoghi e dei requisiti stabiliti dal bando;
- mancato rispetto degli adempimenti normativi;
- mancato rispetto di quanto indicato nel titolo abilitativo edilizio in fase di realizzazione delle opere;
- falsa dichiarazione in merito al non aver ricevuto altri finanziamenti, statali o regionali, per il medesimo intervento di bonifica dell'amianto;
- in ogni altro caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal richiedente in fase di presentazione della domanda di contributo.

Art. 13 - Indisponibilità del fondo

Le richieste di finanziamento per la bonifica dei manufatti contenenti amianto, con classificazione di rischio di alta priorità, che non hanno trovato positiva risposta per carenza di fondi, avranno diritto di precedenza nella successiva ripartizione dei fondi.

Nel caso del contributo assegnato in misura non integrale per la parziale indisponibilità del fondo, il contributo potrà essere integrato sino alla concorrenza dell'ammontare integrale ove alla data dell'accertamento risultino disponibili sufficienti somme nel fondo.

Art. 14 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Manuela Urracci (Recapito telefonico 0783- 793272).

Art. 15 -Trattamento dati

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR - Regolamento U.E. n. 679/2016 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente bando verranno trattati secondo le modalità e le cautele previste dalla normativa vigente, rispettando i presupposti di legittimità e seguendo i principi di correttezza, trasparenza, tutela della dignità e della riservatezza. Il trattamento potrà avvenire con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall'art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione. I dati verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente bando nonché conservati sino alla conclusione del procedimento presso il Servizio Amministrativo del Settore Ambiente Suolo e Attività Produttive, successivamente, presso l'archivio dello stesso Ufficio. A richiesta dell'interessato, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione.

Gli interessati godono dei diritti di cui al Regolamento U.E. n. 679/2016, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erranei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile del trattamento dei dati personali.

Il Responsabile del trattamento dei dati per la Provincia di Oristano è individuato nella persona del Dott. Oscar Migliorini.

Art. 16 – Disposizioni finali

Ai fini dell'adeguata pubblicità e trasparenza, il presente bando viene pubblicato sul sito della Provincia di Oristano.

Qualora il privato interessato alla richiesta del contributo avesse necessità di chiarimenti in merito alla procedura, potrà rivolgersi agli uffici del Settore Ambiente e Attività Produttive, ai seguenti numeri: 0783793272 e 0783793346.

IL DIRIGENTE

Dott. Raffaele Melette